



# **COMUNE DI MOZZECANE**

*Provincia di Verona*

## ***REGOLAMENTO SULLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI***

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 05.02.2019

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29.04.2021

## **INDICE**

Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 2 – Forme di gestione

Art. 3 – Responsabile di iscrizione del debito a riscossione coattiva

Art. 4 – Rateazione del pagamento

Art. 5 – Rimborso delle somme indebitamente versate

Art. 6 – Disposizioni transitorie e finali

### **Art. 1 – Ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina le attività inerenti alla gestione della riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali del Comune, in esecuzione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche. Esso regola, quindi, le attività di recupero mediante riscossione coattiva nelle ipotesi in cui abbiano avuto esito negativo le precedenti procedure di riscossione.

### **Art. 2 – Forme di gestione**

Ai sensi dell'articolo 52, comma 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche, la riscossione coattiva delle entrate del Comune può essere effettuata in proprio oppure essere affidata dallo stesso ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche. In tali casi la riscossione viene effettuata con la procedura dell'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modifiche, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche, in quanto compatibili. La riscossione coattiva può anche essere affidata all'Agente nazionale della riscossione. In tal caso la riscossione avviene mediante ruolo.

### **Art. 3 – Responsabile di iscrizione del debito a riscossione coattiva**

1. Il Responsabile del procedimento di iscrizione del debito a riscossione coattiva delle entrate e, quindi, del merito della pretesa creditoria e dell'approvazione della lista di carico (elenco dei debitori contenente i dati anagrafici ed identificativi del debito) da trasmettere al Concessionario della riscossione (di seguito Concessionario) è il Funzionario Responsabile dell'ufficio comunale di competenza dell'entrata.
2. Il Responsabile del procedimento di iscrizione/riscossione può valutare l'opportunità di attivare procedure di natura cautelare ed esecutiva, nonché ogni altra azione prevista per legge, con riferimento all'importo del credito, alla solvibilità, alla consistenza patrimoniale del debitore e all'economicità dell'azione da intraprendere.

### **Art. 4 – Rateazione del pagamento**

1. Il contribuente può presentare istanza di rateazione al Concessionario entro 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento, dichiarando la temporanea difficoltà ad adempiere. La modulistica necessaria è predisposta dal Concessionario, che comunicherà al debitore, per iscritto, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di rateazione, l'accettazione, con l'allegato piano di rateazione, o il diniego della rateizzazione.
2. Le somme dovute possono essere oggetto di rateizzazione, con applicazione degli interessi legali su ogni rata, secondo il seguente schema:

Fino ad € 100,00	Nessuna rateazione
Da € 100,01 ad € 500,00	Fino a 4 rate mensili o 2 bimestrali
Da € 500,01 ad € 3.000,00	Fino a 12 rate mensili o 6 bimestrali
Da € 3.000,01 ad € 6.000,00	Fino a 24 rate mensili o 12 bimestrali
Da € 6.000,01 ad € 20.000,00	Fino a 36 rate mensili o 18 bimestrali
Da € 20.000,01 ad € 30.000,00	Fino a 48 rate mensili o 24 bimestrali
Da € 30.000,01 ad € 50.000,00	Fino a 60 rate mensili o 30 bimestrali
Oltre € 50.000,00	Fino a 72 rate mensili o 36 bimestrali

3. Sulla prima rata sono applicati tutti gli oneri dovuti, comprese le spese di notifica e le spese per eventuali procedure esecutive e cautelari già avviate.
4. Le rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese. La prima rata scade l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del provvedimento di concessione della rateazione.
5. In caso di mancato pagamento di massimo due rate mensili, anche non consecutive, o una rata bimestrale, il debitore decade dal beneficio della dilazione con la conseguente attivazione delle procedure di riscossione coattiva dell'intero debito residuo.

#### **Art. 5 – Rimborso delle somme indebitamente versate**

Il debitore può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini e secondo le modalità previste dalla legge.

#### **Art. 6 – Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente Regolamento troverà applicazione per tutte le richieste di rateazione presentate dalla data di esecutività o di immediata eseguibilità della deliberazione di approvazione del Regolamento stesso.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti.